

CRISI D'IMPRESA, IL CORRETTIVO LE NUOVE REGOLE SUI CREDITI FISCALI

La possibilità della transazione fiscale anticipata alla composizione negoziata della crisi. Riscritte le percentuali di soddisfazione per quanto dovuto allo Stato

Oggi con Il Sole

Crisi d'impresa,
tutte le novità
del decreto
correttivo

Il quadro

Un lungo percorso riformatore per allinearsi ai principi europei

Fra le novità previste dal Correttivo,
la possibilità di un concordato di gruppo
unitario anche nella liquidazione giudiziale

Niccolò Abriani

La approvazione del decreto legislativo Correttivo sulla crisi d'impresa costituisce l'approdo di un lungo percorso riformatore che ha ridisegnato il diritto della crisi italiano, allineando il nostro ordinamento ai principi enunciati dal legislatore europeo nella direttiva Insolvency.

Al di là di ritocchi prevalentemente formali, il Correttivo si è reso necessario per precisare alcune regole del Codice della crisi, che avevano sollevato dubbi interpretativi, e per valorizzare istituti che in questi primi due anni hanno stentato a decollare.

Sul piano applicativo, le novità più rilevanti riguardano la transazione fiscale, che viene ora anticipata alla fase della composizione negoziata.

La nuova disposizione non può che salutarsi con favore in quanto renderà più efficaci i percorsi di composizione negoziata, integrando gli altri vantaggi già oggi offerti dal Codice della crisi.

Il riferimento è alle misure protettive e alle eventuali autorizzazioni all'acquisizione di finanziamenti prededucibili e a cessioni di azienda o rami aziendali sgravati da debiti (diversi da quelli verso i lavoratori), ma prima ancora al rafforzamento dei doveri di

collaborazione in capo ai creditori, resi ora più pregnanti da quest'ultimo intervento.

Il Correttivo pone dei paletti alla decisione di sospensione o revoca delle linee di credito da parte delle banche.

Inoltre, puntualizza che la prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di re-



sponsabilità ed estende espressamente a banche, intermediari finanziari e mandatari o cessionari dei loro crediti la regola che preclude ai creditori – nei cui confronti sono disposte le misure protettive – di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza e modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

La configurazione della composizione negoziata come "turbo trattativa" è, inoltre, rafforzata dalla puntualizzazione della disciplina in tema di misure cautelari e protettive e dall'estensione del dovere di buona fede e correttezza, nelle trattative e nei procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a «ogni altro soggetto interessato», ora tenuto a collaborare lealmente, sin dalla fase della composizione negoziata, con l'imprenditore e con l'esperto, rispettando l'obbligo di riservatezza.

Questo quadro è completato dalla ricordata possibilità di realizzare anche nella composizione negoziata l'accordo con l'Erario, senza dover avviare a tal fine altri strumenti di regolazione della crisi, nell'ambito dei quali si potrebbe peraltro ottenere il cram down.

A questo riguardo, si segnala la ridefinizione dei presupposti richiesti per conseguire

il cram down in sede di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e l'espresso riconoscimento del ricorso all'istituto anche nel concordato con continuità, con definitivo ripudio della tesi che, sulla base di un labile argomento a contrario, pretendeva di relegare il cram down al solo concordato liquidatorio.

Di notevole impatto operativo sono le precisazioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale e alla disciplina dei crediti prededucibili, che garantiscono una maggior tutela per l'attività prestata dai professionisti.

Tra le altre novità introdotte dall'ultimo intervento legislativo, si apprezza un più puntuale coordinamento della disciplina processuale, la precisazione dei concetti di valore di liquidazione e di valore eccedente quello di liquidazione (con i relativi corollari sulle regole di distribuzione dell'attivo che, per il secondo, prescinde dal rispetto dell'*absolute priority rule*) e la riscrittura di alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del Codice della crisi d'impresa: da quella di consumatore a quelle di professionista indipendente e di misure protettive e cautelari, sino alla stessa nozione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dalla quale vengono ora espressamente escluse la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Degni di menzione sono anche gli interventi sulla di-

sciplina delle operazioni societarie straordinarie funzionali alla ristrutturazione (con opportuni interventi negli articoli 116 e 120-bis e seguenti, Codice della crisi d'impresa), delle modificazioni del piano concordatario realizzabili successivamente all'omologa, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, del concordato minore e del sovraindebitamento (in particolare per le procedure familiari).

Quanto ai gruppi di imprese, si segnala l'allineamento dei presupposti della continuità del concordato di gruppo a quella prevista dal concordato in generale, non richiedendosi più che i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività debbano essere superiori, a livello di gruppo, ai flussi complessivi derivanti dalla liquidazione.

Viene inoltre espressamente prevista la possibilità di un concordato di gruppo unitario anche nella liquidazione giudiziale.

Con le novità introdotte dal Correttivo il Codice della crisi si ripropone, in più parti migliorato, alla prassi degli operatori delle ristrutturazioni e al giudizio di una delle giurisprudenze più specializzate della Repubblica: quelle sezioni che qualcuno si ostina ancora a chiamare "fallimentari", mentre è cruciale che il sistema riformato venga letto con nuovi occhiali, anche nei *nomina*, notoriamente *consequentia rerum*. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il riferimento europeo

La direttiva Ue 2019/1023, recepita in Italia dal Dlgs 83/2022, armonizza le discipline normative degli Stati membri in

tema di crisi d'impresa, con l'obiettivo di assicurare un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore libertà di circolazione nell'Ue.

I DATI DELL'OSSERVATORIO CRISI D'IMPRESA

Secondo il Report Unioncamere-Infocamere «Osservatorio Crisi d'impresa» – che ha preso in considerazione il triennio 2021-2023, unitamente al primo semestre 2024 – proprio in quest'ultimo semestre le istanze per la composizione negoziata sono aumentate del 53,5% rispetto al 2023. Se il trend venisse confermato, a fine 2024 l'aumento potrebbe arrivare al 60 per cento. Numericamente le procedure di liquidazione giudiziale sono le più usate (nel 2024, il 76% del totale). Segue, a distanza, il concordato preventivo i cui numeri sono

DS6901

in calo ormai da anni, da 1.067 aperture nel 2021 a 678 del 2023 (nel primo semestre del 2024 le procedure aperte sono state 490). Stabili gli accordi di ristrutturazione a circa 300 l'anno. La composizione negoziata è – come detto – in aumento: +19% nel 2023, + 53% nel primo semestre 2024. In tutto, da novembre 2021 a giugno 2024, le domande delle imprese sono state 1.608, di cui 915 già chiuse: il tempo medio è circa 11-14 mesi in caso di successo e di sette-nove mesi in caso di insuccesso. Fino a oggi sono state 167 le

DS6901

imprese che hanno trovato un percorso di uscita dalla crisi e 8.250 posti di lavoro salvaguardati (senza considerare le aziende dell'indotto): il tasso di successo, ossia di imprese che sono riuscite a individuare un percorso di risanamento, è stato di quasi il 22% nel 2023 e del 18% nel 2024. Nei primi sei mesi del 2024, il valore medio della produzione è stato di 32 milioni di euro, mentre nel 2022 era stato di sette. Più che raddoppiato anche il numero medio dei dipendenti: 66 nel primo semestre del 2024 contro i 26 del 2022.